



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13968 del 2019, proposto da

Davide Alpi, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Riommi, Daniele Verduchi,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12;

nei confronti

Lenora Coco non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamentoprevia concessione di misura cautelare monocratica della graduatoria definitiva pubblicata in data 1 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1205 conseguente al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.D.G. prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e della rettifica della graduatoria di cui sopra pubblicata in data 7 agosto 2019 con D.D.G. prot. n. 1229 nella parte in cui hanno attribuito alla parte ricorrente

un punteggio pari a 173,50 punti e non di 177 punti collocando il medesimo prima in posizione n. 1257 e poi a seguito di rettifica in posizione n. 1258

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., s nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria contestata davanti alla ricorrente e che verrebbero superati in caso di accoglimento del presente gravame, la quale dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Ritenuto, altresì, necessario acquisire una relazione, a firma del dirigente preposto alla Direzione Generale competente per materia, in cui devono essere illustrati le ragioni che hanno giustificato la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente, così come indicati nel citato gravame.

Ordina all'amministrazione di depositare la citata relazione presso la segreteria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, fa presente altresì che la mancata esecuzione dell'ordinanza in questione potrà giustificare l'applicazione dell'art. 64, comma 4, C.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Rinvia le parti alla Camera di consiglio del 21 gennaio 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO